



A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: info@alservizi.it o www.lalentesulfisco.it

Le principali novità del DL 21.3.2022 n. 21 (Decreto Ucraina)

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2022 n. 67, sono state **emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina** (c.d. decreto "Ucraina"). Le principali misure introdotte riguardano: i) il credito d'imposta alle **imprese per l'acquisto di energia elettrica**; ii) il credito d'imposta alle **imprese per l'acquisto di gas naturale**; iii) le modifiche ai **crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore**; iv) il credito d'imposta alle imprese agricole e della pesca **per l'acquisto di carburante**; v) il credito d'imposta per l'IMU **versata nel 2021 dalle imprese del settore turistico-ricettivo**; vi) il **"bonus carburante" per i dipendenti**; vii) il **contributo straordinario del 10% a carico delle imprese del settore energetico**; viii) le **misure in materia di trattamenti di integrazione salariale**; ix) l'**esonero contributivo per i lavoratori di imprese in crisi**; x) la **rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari**. Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni **sono previste specifiche decorrenze**. Infine, si sottolinea che il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e, per tale ragione, **le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni**.

Premessa

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2022 n. 67, sono state **emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina** (c.d. decreto "Ucraina").

OSSERVA

Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni **sono previste specifiche**

decorrenze. Inoltre, il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.

Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica

L'art. 3 del DL 21/2022 riconosce un **credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica** alle imprese **dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica *ex* DM 21.12.2017).

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è **pari al 12% della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata *nel secondo trimestre del 2022*, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media **referita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi**, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d'imposta

Il **credito d'imposta:**

- è **utilizzabile, entro il 31.12.2022**, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- è **cedibile**, solo per intero, con i **medesimi limiti previsti per i c.d. "bonus edilizi"**.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- ✓ **non concorre alla formazione del reddito** e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- ✓ **non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale

L'art. 4 del DL 21/2022 riconosce un **credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale** alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas *ex* art. 5 del DL 17/2022.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è **pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato** (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, a condizione che **il prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- ✓ **è utilizzabile**, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- ✓ **è cedibile**, solo per intero, con i **medesimi limiti previsti per i c.d. "bonus edilizi"**.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito** e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- **non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore - modifiche

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai **crediti d'imposta per le imprese energivore** (a forte consumo di energia) e **gasivore** (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.

Tali crediti d'imposta sono riconosciuti:

- per le **imprese energivore**, in misura **pari al 25%** (al posto del precedente 20%);
- per le **imprese gasivore**, in misura **pari al 20%** (al posto del precedente 15%).

Incremento della misura dei crediti d'imposta

Modalità di utilizzo e cessione dei crediti d'imposta

In merito all'utilizzo dei crediti d'imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

- il **termine del 31.12.2022 per l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24**;
- la **facoltà di cessione**, solo per intero, con i **medesimi limiti previsti i c.d. "bonus edilizi"**.

Credito d'imposta alle imprese agricole e della pesca per l'acquisto di carburante

L'art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d'imposta per le **imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività**.

Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Determinazione del credito d'imposta

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
- **senza applicazione dei limiti annui** alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Cessione del credito d'imposta

Il **credito d'imposta è cedibile**, solo per intero, dalle **imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di

successiva cessione, fatta salva **la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (es. banche).**

OSSERVA

Il cessionario può utilizzare **il credito d'imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.**

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito** e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della **determinazione del *pro rata* di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Settore turistico - credito d'imposta per l'IMU versata nel 2021

Per effetto dell'art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d'imposta pari **al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'IMU per l'anno 2021** (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano **attività agrituristica** come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
- le imprese che gestiscono **strutture ricettive all'aria aperta**;
- le imprese del comparto **fieristico e congressuale**;
- i **complessi termali e i parchi tematici**, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario che:

- ✓ gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano **accatastati nella categoria catastale D/2**;
- ✓ in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- ✓ i proprietari degli **immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

OSSERVA

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la **diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva**. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di **almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.**

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- ✓ **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ✓ **senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni**, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- **non concorre alla formazione del reddito** e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- **non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Aiuti di stato

Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal **quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 *final*, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

OSSERVA

L'art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli *“operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”*.

Le **modalità, i termini di presentazione** ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un **apposito provvedimento della stessa Agenzia**.

Bonus carburante per i dipendenti

L'art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente **i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito** da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e gpl

L'art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

- **benzina: 478,40 euro per mille litri;**
- **olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.**

OSSERVA

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

Con il DM 18.3.2022 (anch'esso pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la **riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti** (GPL) usati come carburante:

- **a 182,61 euro per mille chilogrammi;**
- **dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022** (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

Contributo straordinario del 10% contro il caro bollette

L'art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un **contributo a titolo di prelievo solidaristico** straordinario a carico dei soggetti che:

- **esercitano nel territorio dello Stato**, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- esercitano l'attività di produzione **di gas metano o di estrazione di gas naturale;**
- **rivendono energia elettrica**, gas metano e gas naturale;
- **esercitano l'attività di produzione**, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, **gas metano o prodotti petroliferi;**
- **introducono nel territorio dello Stato detti beni** provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Determinazione e versamento

La base imponibile del contributo straordinario è **costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive**, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 31.3.2021.

Il contributo **si applica nella misura del 10%** solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

- **superiore a 5.000.000,00 di euro;**
- pari o **superiore al 10%.**

OSSERVA

Il contributo è liquidato e versato **entro il 30.6.2022**, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Misure in materia di trattamenti di integrazione salariale

L'art. 11 del DL 21/2022 introduce **alcune misure in materia di ammortizzatori sociali** in costanza di rapporto di lavoro prevedendo, a determinate condizioni e categorie di imprese, **nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale** e l'esonero dal **versamento della contribuzione addizionale**.

Ulteriori periodi di Cigo e assegno di integrazione salariale

Integrando l'art. 44 del DLgs. 148/2015, si riconosce – per il 2022 – ai datori di lavoro ricadenti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e che **non possono più ricorrere ai trattamenti per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni** (artt. 4 e 12 del

DLgs.148/2015), un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, fruibili fino al 31.12.2022.

OSSERVA

Analogamente, per i datori di lavoro assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il provvedimento in esame **riconosce un ulteriore trattamento per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022**, fruibili qualora non sia più possibile ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata.

Nel dettaglio, possono fruire di quest'ultima misura **le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e riconducibili ai codici Ateco indicati nell'Allegato I** al medesimo decreto (agenzie e *tour operator*, stabilimenti termali, parchi di divertimento, ecc.).

Esonero dal versamento della contribuzione addizionale

L'art. 11 del DL 21/2022 riconosce, per il periodo dal 22.3.2022 al 31.5.2022, a determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, *automotive* e agroindustria) che sospendono o riducono l'attività lavorativa per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, **l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal DLgs. 148/2015.**

OSSERVA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 148/2015, il contributo addizionale è attualmente di **importo variabile dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Esonero contributivo per i lavoratori di imprese in crisi

L'art. 12 del DL 21/2022 modifica l'art. 1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), estendendo ulteriormente l'ambito applicativo dell'esonero contributivo **per l'assunzione di lavoratori di imprese in crisi.**

Ambito soggettivo

L'art. 1 co. 119 della L. 234/2021 **riconosce l'esonero contributivo per l'assunzione di *under 36* (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni o trasformazioni di contratto effettuate nel 2021 e 2022)**, di cui all'art. 1 co. 10 della L. 178/2020, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, **con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati**, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale **presso la struttura per la crisi d'impresa** di cui all'art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296.

OSSERVA

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12 del DL 21/2022, tale esonero si applica anche ai:

- lavoratori **licenziati per riduzione di personale** da dette imprese nei sei mesi precedenti;
- lavoratori **impiegati in rami d'azienda** oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Lavoratori in naspi

In caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della NASpI, la norma esclude il cumulo tra:

- ✓ il **beneficio introdotto** dall'art. 1 co. 119 della L. 234/2021;
- ✓ il **contributo mensile del 20% dell'indennità mensile** residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (di cui all'art. 2 co. 10-*bis* della L. 28.6.2012 n. 92).

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

L'art. 19 del DL 21/2022 prevede che le esposizioni in essere al 22.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare **le attività delle imprese agricole**, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, **prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni**.

OSSERVA

Nel rispetto delle **disposizioni in materia di aiuti "de minimis"**, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Notifica per le esportazioni di materie prime critiche

L'art. 30 del DL 21/2022 introduce l'obbligo di notifica per le operazioni di esportazione **al di fuori dell'Unione europea** di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.

OSSERVA

La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esportazione, al Ministero dello **Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri**, fornendo una informativa completa dell'operazione.

In caso di inadempimento, **salvo che il fatto costituisca reato**, è prevista una sanzione amministrativa **pari al 30% del valore dell'operazione** e comunque non **inferiore a 30.000,00 euro per ogni singola operazione**.

Garanzie a favore di imprese energivore di interesse

L'art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, **una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche**, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia relativamente:

- a finanziamenti a imprese che **gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale** (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico);
- al finanziamento di **operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi** situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

OSSERVA

La garanzia opera **fino al 90% dell'importo del finanziamento** (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 1 del DL 23/2020 convertito).